

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

SERVIZIO TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE



REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 4 DELL'8/02/2001

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

Art. 2 Rapporti con il contribuente

Art. 3 Avviso di liquidazione

Art. 4 Avviso di accertamento

Art. 5 Diritto di interpello

Art. 6 L'autotutela

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Norme finali

Art. 1
Ambito e scopo dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge pubblica adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

4. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e degli altri atti deliberati dal Comune, e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi. Essa assume anche idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

5. L'amministrazione comunale informa, inoltre, il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

6. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati. A tal fine provvede, comunque, a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

7. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

Articolo 3

Modelli di dichiarazione

1. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 4

Documenti ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Articolo 5

Avvisi di liquidazione. Crediti dei contribuenti

1. Prima di procedere all'emissione di atti impositivi sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Articolo 6

Obblighi di motivazione e di allegazione

1. Gli atti impositivi emessi dall'amministrazione comunale sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

2. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Articolo 7

Contenuto degli atti impositivi

1. Gli atti impositivi devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela;
- d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Articolo 8

Diritto d'interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione comunale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Con provvedimento della Giunta Municipale, adottato ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D- L.vo 18.8.2000, n. 267, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 9

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche

1. Quando viene iniziata una verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che gli vanno riconosciuti in occasione delle verifiche.

2. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente, o del professionista che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

Articolo 10

Garante del contribuente

1. Il Difensore Civico nominato secondo le procedure stabilite dallo Statuto Comunale è nominato, secondo il presente Regolamento di attuazione della Legge n.212 del 27/7/2000, anche Garante del Contribuente.

2. Il Garante del contribuente, opera in piena autonomia, è organo monocratico ed assume tutte le iniziative previste per il Difensore Civico.

Articolo 11

Poteri del Garante del contribuente

1. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni scritte del contribuente, o di qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli:

a) rivolge richieste di documenti o chiarimenti all'ufficio tributi, il quale risponde entro trenta giorni

b) attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione.

2. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'Ufficio tributi, informandone l'autore della segnalazione.

3. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

4. Il Garante ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

5. Il Garante richiama gli uffici al rispetto del presente regolamento e della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Il Garante richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

7. Il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'ufficio tributi determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al Sindaco al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Articolo 11

Contribuenti non residenti

1. Ai contribuenti residenti all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, e sono altresì forniti i modelli di dichiarazione e di pagamento.

Articolo 12

Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

1. Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 13
Norme finali

1.Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge 27.07.2000, n. 212 limitatamente alla disciplina dei tributi locali.

2.Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore il 1° gennaio 2001.